

La presente deliberazione viene affissa il 09 FEB. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 37 del 09 FEB. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- Allegretta Saverio c/ - Provincia di Benevento - Appello sentenza Trib. Lav. Bn n. 607/06 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Anna Chiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso in appello notificato il 28/01/2010 il sig. Allegretta Saverio agiva in giudizio contro questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 367/07; **Con** determina n. 47/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. Da Allegretta Saverio c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Lav. Bn n. 367/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 47/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.47/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Allegretta Saverio c/ Prov. Bn con ricorso notificato il 28/01/2010 avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 367/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 103 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 FEB. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 FEB. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

02 MAR. 2010

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 02 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

2 Copia per			
SETTORE	<u>AALL-ORB-PERSONALE</u>	<u>103</u>	prot. n. _____
SETTORE	_____	<u>12.2.10</u>	prot. n. _____
SETTORE	_____	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	_____	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	_____	_____	prot. n. _____

conf. Capigruppo

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

NOTIFICA
COPIA

Procura

Avv. Nicola Marino
D.ssa Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

SETTE AVVOCATURA Corte di Appello di Napoli
PROT. N. 829
DEL 28 GEN. 2010
Sezione Lavoro
Atto di Appello

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO OGGI
IL 15 MAR. 2007
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza n. 367/07 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott. Piero Francesco De Pietro, in data 12/1/2007, depositata il 30/1/07, notificata il 14/2/07, resa nell'ambito del giudizio recante il n. 630/05 R.G., promosso da Allegretta Saverio c/ Amministrazione Provinciale di Benevento.

Per

Allegretta Saverio, nato a Francolise (CE) il 17/8/1938, residente in Benevento alla via Tommaso Bucciano, 24, C.F.: LLG SVR 38M17 D769R, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marino, nonché dai pp. Avv.ti Filomena e Luigi Marino e con questi ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Carlo Poerio, 53, presso l'avv. Coduti dello Studio Legale dell'avv. Maurizio De Tilla, in virtù di mandato a margine del presente atto.

-Appellante-

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Catalano e C. Volpe e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Allegretta Saverio, con il presente atto, ad ogni effetto e

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e negli eventuali seguenti gradi compreso il processo esecutivo. Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, riscuotere e nominare sostituti Avv.ti in mio nome e conto. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo con Voi domicilio in Napoli alla via Carlo Poerio, 53 presso l'avv. Gaetano Coduti dello Studio Legale De Tilla. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003 Benevento- Napoli, li...16/03/2007

X Allegretta Saverio

Per autentica

Avv. Nicola Marino

Dr.ssa Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

Ch8

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Forres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

conseguenza di legge, propone formale appello avverso la sentenza n. 367/07, relativa al giudizio n. 630/05, emessa in data 12/1/2007 e depositata in data 30/1/2007 e notificata in data 14/2/2007, impugnandola in toto, con la quale, il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott. Piero Francesco De Pietro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Allegretta Saverio con ricorso depositato il 18/2/2005, ha rigettato il ricorso stesso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Fatto

Con l'atto introduttivo del giudizio l'Allegretta affermava di essere stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- e poi, per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998, era transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risultava inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001. Tale incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, era stata previamente segnalata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

*Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762*

*p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino*

*Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626*

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con l'apposizione di una nota in calce allo stesso. L'istante evidenziava, altresì, che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, era stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI° Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego". Pertanto, sulla scorta del disposto dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui era collocato, ad esso Allegretta avrebbe dovuto essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2; tuttavia nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, l'esponente continuava a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Forras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Egli, inoltre, era creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno), non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000) nonché delle differenze relative all'assegno ad personam; invero il ricorrente aveva percepito detto emolumento dall'aprile del 2001 nella somma di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quella corrisposta fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui ad esso esponente spettava una differenza di € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità. Tale ultima richiesta risultava fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che, nel caso di trasferimento di autorità, il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento. Alla luce dei fatti menzionati, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito volesse: "1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata deve ritenersi parte integrante e costitutiva del presente ricorso e si allega agli atti; 2)



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porras, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestatato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03); 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non può e non deve essere decurtata; 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica dovrà decorrere dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; 7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001; 8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente; 9) Condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

dichiarano antistatari.”. Si costituiva la convenuta, la quale contestava la propria carenza di titolarità atteso che le somme richieste dal ricorrente, dovevano essere corrisposte dal Ministero del Lavoro non essendo stati trasferiti alla Provincia stessa, i fondi necessari e sulla scorta di ciò chiedeva il rigetto della domanda. Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, il giudice ordinava di ufficio l'audizione del dott. Luigi Vellica, dirigente responsabile all'epoca dei fatti, ma all'udienza fissata per l'escussione, quest'ultimo non compariva perché impegnato per motivi di lavoro in seguito il giudicante riteneva non più necessaria la testimonianza e fissava udienza di discussione.

Motivi

- 1) Assoluta infondatezza, arbitrarietà e nullità, in fatto ed in diritto, della sentenza 367/07 per palese violazione della normativa vigente nella parte in cui ritiene nullo il ricorso introduttivo per carente indicazione dei fatti e delle clausole contrattuali; invero l'Allegretta aveva correttamente provveduto ad indicare ed a specificare i fatti e la fonte di diritto su cui si basava la propria pretesa, richiamando più volte il CCNL del personale Comparto Regioni - Autonomie Locali siglato nell'anno 1999 nonché il DPCM del 9/10/1998, art. 7, commi 1° e 2°. Tra l'altro, così come sostenuto da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “ Nel nuovo rito del lavoro la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto dedotti a suo fondamento va esclusa nel caso in cui l'attore, pur omettendo la quantificazione in termini monetari.



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocínio Magistrate Superior

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Forres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

abbia chiesto il pagamento di determinate spettanze retributive ed indicato i relativi titoli, formulando in tal modo una pretesa suscettibile di immediata e completa reazione da parte del convenuto. Ne consegue che non ricorre l'esposta ipotesi di vizio allorché l'attore domandi, senza indicarne l'importo ed ancorché in sede di giudizio sul *quantum* correlato a pregressa pronuncia di condanna generica sulla spettanza del credito retributivo, gli interessi e la rivalutazione, ex art. 429, III co., c.p.c. sulle somme capitali tardivamente corrisposte dal datore di lavoro; e che non supplisce a carente iniziativa di allegazione ed istruttoria, riservata alla parte, l'ammissione di consulenza contabile di ufficio per il computo degli emolumenti rivendicati" (cfr. Cass. Sez. Un. N. 10685 del 27/10/1993); "Nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche di ufficio e in grado di appello" (Cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 6140 del 2/6/1993). Orbene, nel caso in esame l'Allegretta aveva indicato specificamente i titoli ed il diritto, ma in relazione allo straordinario effettuato, alle differenze retributive relative al diverso inquadramento, alla indennità di Amministrazione, non aveva provveduto alla effettuazione dei conteggi specifici che ben avrebbe



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

potuto operare il giudicante a mezzo di apposita consulenza tecnico-contabile. L'assunto contenuto nella sentenza oggi impugnata è tanto più censurabile qualora si consideri che l'Amministrazione convenuta ha avuto modo, nei propri scritti difensivi, di prendere posizione, controdedurre ed articolare propri mezzi di prova. Vi è di più. Le transazioni allegate al fascicolo di I grado, che il giudice di prime cure ha considerato inconferenti rispetto al giudizio contenevano il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Provinciale del diritto dei lavoratori alla corresponsione delle somme relative a: buoni pasto, lavoro straordinario, trattamento economico relativo alle voci contrattuali già in godimento presso il precedente datore, indennità di responsabilità ed indennità di trasferta. A tanto è da aggiungere che il giudizio di nullità dell'atto introduttivo rientra tra le valutazioni pregiudiziali in riferimento alle quali, il giudice, in applicazione dell'art. 164, co.5°, c.p.c. applicabile anche al giudizio di lavoro, avrebbe dovuto concedere un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda (Cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n.11535 del 17/6/2004). Così non è stato. Anzi, il primo giudicante ha provveduto ad ammettere i mezzi istruttori dedotti ed articolati nel ricorso introduttivo, ritenendoli pertinenti rispetto a tutto quanto dedotto nell'atto stesso. Tale condotta, ad avviso di questa difesa, è indicativa della piena validità del ricorso introduttivo e della sua chiarezza e fondatezza formale e giuridica;

- 2) Mancata valutazione della prova dei fatti dedotti in giudizio ed in particolar modo del lavoro straordinario effettuato dall'Allegretta,



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

P. Avv. Filomena Marino
P. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

raggiunta attraverso la testimonianza della sig.ra Palladino Carmela, la quale, escussa quale teste, ha confermato quanto dedotto nel ricorso, ma il giudicante non ha tenuto in alcuna considerazione quanto da essa Palladino affermato, tanto è vero che nella sentenza oggi impugnata non è fatta alcuna menzione al perché della mancata valutazione delle risultanze istruttorie. A tanto è da aggiungere che il ricorrente aveva indicato ben altri 4 testimoni, tutti regolarmente citati e presenti all'udienza del 28/4/2006, che il giudicante decise di non ascoltare, ritenendo, invece, di dover sentire ex art. 421 c.p.c, il dirigente Luigi Velleca, che aveva attestato l'effettuazione dello straordinario ed aveva autorizzato al pagamento dei buoni pasto. Però all'udienza disposta per l'audizione dello stesso, il giudice riteneva dover fissare udienza di discussione revocando il precedente provvedimento;

- 3) Immotivata ed erronea valutazione dei documenti prodotti nel processo; infatti agli atti del giudizio di primo grado era versata una determina del dott. Luigi Velleca, attestante la effettuazione dello straordinario da parte del ricorrente, ma il giudicante ha ritenuto che esso Velleca sarebbe stato "direttamente interessato alla vicenda poiché risulterebbe tra i beneficiari dello straordinario" e che, comunque, tale documento non sarebbe stato "sufficiente sia ai fini della prova sia del rispetto delle procedure per effettuarlo". Non può non contestarsi quanto innanzi affermato dal giudice di prime cure poiché è necessario considerare che il lavoro straordinario che risulti effettivamente prestato sia alla luce della prova testimoniale che sulla



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porzys, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

scorta della documentazione esibita, lo stesso andrà comunque retribuito a prescindere da ogni altra valutazione ed a prescindere dal se il funzionario incarico avesse perso, nell'interregno del passaggio dallo Stato all'Ente Locale, il potere di autorizzare lavoro straordinario e, tanto, in omaggio ai generali principi della buona fede e dell'affidamento del lavoratore che ha reso la prestazione, salva la responsabilità del funzionario predetto;

- 4) Immotivato ed illogico mancato accoglimento della domanda in relazione ai buoni pasto ed all'assegno *ad personam*. Il primo giudicante ha ritenuto che, sebbene il ricorso fosse valido in relazione alle voci di cui innanzi, le relative richieste di pagamento non fossero, comunque, accoglibili, attesa la mancata allegazione della fonte contrattuale. Tanto nonostante l'Allegretta avesse correttamente indicato che il CCNL di riferimento era quello relativo al personale del Comparto Regioni- Autonomie Locali sottoscritto nell'anno 1999 e nonostante le attestazioni versate agli atti, sottoscritte dal dott. Velleca, i conteggi allegati ed il riconoscimento scritto del diritto di cui innanzi da parte dell'Ente, atti egualmente allegati al fascicolo di primo grado.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi deve ritenersi che il ricorso di primo grado era ed è fondato e per tale motivo andava e va accolto.

Tanto avendo premesso, Allegretta Saverio, così come rappresentato e difeso

Ricorre



Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

All'On.le Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza di discussione e comparizione delle parti, voglia far diritto alle seguenti

Conclusioni

- A) Riformare la impugnata sentenza n. 367/07, emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 12/1/2007, depositata il 30/1/2007;
- B) Accogliere l'atto di appello e la domanda proposta, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a: essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000; ottenere l'assegno *ad personam* nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro; percepire l'Indennità di Amministrazione nella somma di cui alla legge; ottenere che la progressione economica decorra dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03; e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al pagamento: 1) dell'assegno *ad personam* nella somma corrisposta dal Ministero ovvero in quella di € 147,19 (£285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo; 2) delle somme per lavoro straordinario prestato e non retribuito, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000; dell'indennità per il servizio mensa; come in narrativa specificato, quanto meno dal 19/9/2000



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Torres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn.)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

(sent.328/03); delle somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001;

C) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;

D) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle seguenti circostanze:

“ Vero che Allegretta Saverio, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998 è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risulta inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001”;

“Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocínio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. *Avv. Filomena Marino*
p. *Avv. Luigi Marino*

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

"Vero che in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, l'istante è stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego";

"Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

"Vero che, ai sensi dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato, al ricorrente doveva essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2";

"Vero che l'Allegretta, è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno) non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, così come



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

si può rilevare dai fogli di presenza in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000)";

“ Vero che l'Allegretta da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità”;

“Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale”

Ammettersi, altresì, in caso di risposta negativa, prova testimoniale sui seguenti capi:

“ Vero che Allegretta Saverio, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998 è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risulta inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001”;

“Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno,

STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626


stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento";

"Vero che, ai sensi dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato, al ricorrente doveva essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2";

"Vero che in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, l'istante è stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego";

"Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999";

"Vero che l'Allegretta, è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno) non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, così come si può rilevare dai fogli di presenza in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000)";



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

“ Vero che l'Allegretta da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità”;

“Vero che il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento di lavoro straordinario, mai retribuito da parte dell'Amministrazione Provinciale”

e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall'organico dell'Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) De Nisi Mario, via Torre della Catena, 15, Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento;
- 6) Dott. Velleca Luigi c/o Amministrazione Provinciale di Benevento.

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità dell'Allegretta, oltre ad ogni altro



Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (BN)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
p. Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Chiede, altresì, disporsi consulenza tecnico-contabile di ufficio.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art. 423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisionale che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Produce:

- 1) Copia conforme sentenza n. 367/07, notificata all'appellante nel domicilio eletto, il giorno 14/2/2007;
- 2) Fascicolo di I grado.

Benevento-Napoli, 16/3/2007

p. Avv. Filomena Marino

p. Avv. Luigi Marino

Avv. Nicola Marino



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

n. 2202 /07 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, ~~non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili,~~ fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

fissa

l'udienza del **02/03/2010** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Fausto Castaldo (III unita')**

Napoli, 11/05/07

IL PRESIDENTE

(dr. ~~Ugo Vitiello~~)

Depositato in Cancelleria il 11/05/07

Il funzionario

SENZA CONFERME ALL'ORIGINALE NEBUDSO
NOTIFICA CHE SI RILASCI A RICHIESTA

NAPOLI 28 SET. 2009

IL CANCELLIERE - pos. ec. 1



STUDIO LEGALE MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
cell. 347/4064762

p. Avv. Filomena Marino
Avv. Luigi Marino

Via Napoli, 84 Tel. 0824/362345
82100 Benevento
Cell. 349/6693737 e 338/9824626

Addì,

sulla istanza del sig. Allegretta Saverio, dell'avv. Nicola Marino nonché degli Avv. Filomena Marino Luigi Marino, io sottoscritto A. Uff. Giud. Addetto all'U.U.N.E.P. c/o il Tribunale di Benevento, ho provveduto a notificare l'allegato atto di appello a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano domiciliato in Benevento presso la Sede dell'Avvocatura Provinciale di Benevento, alla Via Calandra

al detto indirizzo, consegnandone copia a mani di copia a mani di

28/1/2010

A MANI DI D. V. S. F. C. A. M.
Dipendente incaricato Reazione Atti
Ufficiale Giudiziario
Russo Maria